

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DELL'OGLIO, EX ART. 27 BIS, D.L. N. 216/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 14/2012**

Il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell'Oglio ed il Consorzio dell'Adda sono enti pubblici non economici, ai sensi della l. del 20 marzo 1975 n. 70, in quanto sono compresi nella tabella IV allegata alla predetta legge (enti preposti a servizi di pubblico interesse) e sono stati riconosciuti necessari per lo *"sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese"*, con il D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532.

Da tale qualificazione giuridica deriva che ad essi si applicano tutte le norme dettate con riferimento alle *"pubbliche amministrazioni"* di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tali enti sono titolari di pubblici poteri di autorganizzazione, di certificazione e di autotutela.

Tuttavia, pur se dotati di un complesso di autonomie, svolgono le proprie attività sotto la vigilanza e il controllo dello Stato e, in ragione di questa specifica condizione, costituiscono sostanzialmente parte integrante della struttura della pubblica amministrazione. Precisamente, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 300/1999, l'Amministrazione dello Stato a cui sono assegnate le funzioni di controllo dei Consorzi in questione è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto le opere regolatrici degli invasi dei Laghi Maggiore, di Como e d'Iseo rientrano, in base al combinato disposto degli articoli 89, comma 1 lettera b) e 91, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1998, nella categoria delle *"grandi dighe"*, esclusa dal trasferimento alle regioni.

Dunque, a norma dell'art. 7, della L. n. 259/1958, la Corte dei Conti esegue il controllo sulla gestione finanziaria di tali enti e ne riferisce il risultato alle Presidenze delle due Camere.

Inoltre, l'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006, recante *"Norme in materia ambientale"*, ha previsto l'istituzione in ogni distretto idrografico di un'Autorità di bacino distrettuale con il compito di coordinare e sovrintendere anche alle attività ed alle funzioni dei consorzi in esame *"con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione"*.

Successivamente, l'art. 21, comma 12, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214/2011 ha previsto l'istituzione del *"Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"* e la contestuale soppressione dei consorzi in esame, con devoluzione al medesimo delle funzioni, delle risorse finanziarie, strumentali e di personale dei medesimi.

Dopo breve tempo, l'art. 27 bis del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con la L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la soppressione del predetto Consorzio nazionale e la ricostituzione dei Consorzi in oggetto (Ticino, Oglio e Adda) stabilendone la successione ad ogni effetto all'ente soppresso, *"ciascuno per la parte che sdarebbe stata di rispettiva competenza"*.

La norma in argomento, ha previsto inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *"sono approvate le modifiche"*

*statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi...*"

In tale quadro normativo, si rileva che gli statuti del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Adda erano stati approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto art. 27 bis, rispettivamente, con Decreto Min. Ambiente 25/07/2011 e Decreto Min. Ambiente 08/11/2011, e, pertanto, la composizione dei rispettivi organi statuari è, dal 2011, conforme all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010.

Lo Statuto del Consorzio dell'Oglio, secondo il testo attualmente in vigore, approvato con D.P.C.M. datato 9 gennaio 1992, prevede invece un Comitato di Presidenza composto da un Presidente e da sette consiglieri, diversamente dagli altri due Consorzi in cui tale organo collegiale è stato sostituito con la figura del Direttore Amministrativo, e un Consiglio di Amministrazione composto da quattordici membri, rispetto ai cinque membri che costituiscono il Consiglio di Amministrazione degli altri due Enti consortili in esame.

Le modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio, pertanto, risultano doverose.

La scrivente Direzione Generale ha condiviso sia con l'Ufficio di Gabinetto che con il Consorzio dell'Oglio tali modifiche statuarie e, in data 16 gennaio 2020, l'Assemblea degli utenti, organo competente all'approvazione di tali modifiche, ha approvato all'unanimità il relativo testo definitivo.

In particolare, si richiama l'attenzione alle norme statuarie relative agli organi.

Ai sensi dell'art. 8 del nuovo Statuto, gli organi del Consorzio sono: il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Utenti e il Collegio dei Revisori. Viene, dunque, eliminato il Comitato di Presidenza e lo stesso è sostituito con la figura unica del Direttore.

Quanto al Consiglio di Amministrazione, l'art. 15 stabilisce che tale organo sia composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da 6 membri: n. 4 rappresentanti delle Utenze irrigue secondo quanto previsto dall'art. 27 e n. 2 rappresentanti delle Utenze idroelettriche secondo quanto previsto dall'art. 27.

Al riguardo, si evidenzia che, nelle intercorse interlocuzioni avute con la Scrivente, il Consorzio ha chiarito che tale composizione è maggiormente in grado di assicurare la migliore funzionalità dell'Ente stesso e che la medesima non avrà conseguenze negative sul bilancio, in quanto è garantita la copertura degli oneri che derivano dalla composizione in questione.

Sul piano normativo, l'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri è conforme all'attuale normativa di settore, in quanto, l'art. 27 bis del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, relativo, tra l'altro, anche alle modifiche statuarie inerenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi di regolazione dei laghi prealpini, ammette che la composizione dei suddetti organi deroghi a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010.

Letteralmente, la norma dispone che: *"Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di*

*entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo...*

Pertanto, la richiesta del Consorzio circa la determinazione di sette componenti dell'Organo di amministrazione rientra tra le fattispecie contemplate nel vigente quadro normativo di settore.

Infine, vista la necessità di rendere l'assetto consortile conforme alla legge in tempi rapidi, l'art. 35 prevede che "entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio decadono e saranno ricostituiti secondo le nuove norme statutarie".